

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1075

**Legge regionale 5/2/2013 n. 4 – Beni ex O.N.C. Alienazione a titolo oneroso di terreno in agro del comune di Apricena. Ditta: Giammario Grazia Maria e Cesareo Giuseppe.**

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla struttura provinciale di Foggia della Sezione Demanio e Patrimonio, dall'A.P. Attività dispositive demanio e patrimonio, confermata dalla Dirigente del Servizio Patrimonio e Archivi e dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- Il D.P.R. 31 marzo 1979 "*Trasferimento alle Regioni dei beni e de/personale della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti*", all'art.1 recita: "*I beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi dell'art. 117 comma 1° del D.P.R. 24 luglio .1977, n. 616*";
- la suddetta tabella A) comprende, tra la consistenza dei terreni facenti parte del cosiddetto "Stralcio Tavoliere di Puglia", il terreno censito al catasto nel Comune di Apricena, con i seguenti identificativi:

**Catasto Terreni:**

- foglio 41 particella 171 Ha. 0.41.00 seminativo

- il predetto cespite è iscritto nei *Pubblici Registri Immobiliari* in ditta "*Regione Puglia*", come da atti depositati presso l'Agenzia delle Entrate - Servizi di pubblicità immobiliare di Lucera del 17.03.1997 al n.2706/2360.
- dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Apricena il 13 marzo 2017 assunto al protocollo generale in pari data al n. 6130, il cespite è tipizzato in "*Zona E1 – zona agricola – area agricola normale*";

Preso atto che:

- con delibera di Giunta regionale n. 2065 del 29.12.2004 sono stati adottati in via definitiva, ai sensi dell'art. 8 della *Legge regionale 15/02/1985 n. 5*, gli elenchi dei beni ex O.N.C. da conservare, perché destinati a uso di pubblico interesse, e quelli da alienare a titolo oneroso, perché ritenuti inadatti o superflui ai predetti scopi i cui elenchi sono stati contrassegnati rispettivamente con la lettera "A" e "B".
- il cespite di cui trattasi, o loro particelle originarie, figura nell'elenco contraddistinto con la lettera "B", e, pertanto, può essere oggetto di alienazione a favore degli aventi diritto;
- i sigg. Giammario Grazia Maria e Cesareo Giuseppe, con lettera datata 9 gennaio 2017 acquisita al protocollo generale del 18 gennaio 2017 al n. 1126, hanno chiesto l'acquisto del terreno in precedenza meglio identificato, previa regolarizzazione dell'occupazione.

Accertato, dagli atti dell'Ufficio, che i sigg. Giammario Grazia Maria e Cesareo Giuseppe: occupano senza titolo, da tempo remoto, il cespite sopra citato;

- hanno provveduto, a tutt'oggi, al pagamento dei canoni richiesti regolarizzando così la loro posizione di attuali conduttori;
- devono, pertanto, considerarsi a tutti gli effetti quali soggetti aventi diritto all'acquisto dei beni immobili regionali, ai sensi dell'art.22 - comma 1 - lettera b) - della legge regionale 05 febbraio 2013 n. 4.

Evidenziato che, ai fini della determinazione del prezzo di vendita:

- il terreno agricolo, ai sensi dell'art. 22 — comma 2 — *lett. a)* della legge regionale 4/2013, è stato stimato (giusta rapporto di valutazione dello 09.02.2017 elaborato da funzionario tecnico della Struttura provinciale

della Sezione Demanio e Patrimonio), come segue:

**€. 4.855,84** Foglio 41 particella 171;

Rilevato, pertanto, che:

- i sigg. Giammario Grazia Maria e Cesareo Giuseppe, nati, rispettivamente, il 10 giugno 1938 e 22 settembre 1934, nella loro qualifica di "*attuali conduttori*", devono ritenersi aventi diritto all'acquisto del terreno sopra indicato, ai sensi dell'art. 22 – comma 1 – *lettera b)* – della Legge regionale del 05 febbraio 2013 n. 4;
- l'alienazione dei beni ex ONC, ai sensi dell' art. 22 – comma 2 – *lettera a)* della richiamata legge regionale, avviene al prezzo pari alla valutazione, come innanzi determinata, ridotta di un terzo;
- il prezzo di acquisto, pertanto, è così determinato:  
Foglio 41 particella 171 **€ 3.273,22**  
**Totale € 3.273,22**
- con nota del 14.02.2017 prot. n. 3576, la Struttura provinciale di Foggia della Sezione Demanio e Patrimonio ha comunicato il prezzo complessivo del bene immobile oggetto di acquisto;
- l'avv. Giuseppe Pizzicoli, procuratore dei sigg. Giammario Grazia Maria e Cesareo Giuseppe, con *e-mail* del 21 febbraio 2017 acquisita agli atti dell'Ufficio in data 22.02.2017 prot. n. 4513, ha manifestato l'accettazione del prezzo di acquisto, dichiarando di voler effettuare il pagamento in unica soluzione ai sensi dell'art. 22 comma 5 *lettera a)* della L.r. 4 / 2013:  
- **€ 3.273,22** da versare prima della stipula dell'atto di compravendita;
- ai sensi dell'art. 22 - comma 5, *lett. a)* della Legge regionale n. 4/2013 - così come modificato dall'art. 35 comma 2 della L.r. n. 45 del 30.12.2013 - la richiesta possa essere accolta.

In relazione a quanto innanzi riferito, per l'alienazione del bene di che trattasi, con il presente atto l'Assessore referente propone alla Giunta Regionale di:

- autorizzare la vendita a titolo oneroso dell'immobile in premessa identificato, in favore degli aventi diritto;
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di compravendita, da stipularsi a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi attualmente;
- di dare atto che tutte le spese e imposte connesse al trasferimento (notarili, di registro e ipo-catastali, nessuna esclusa) saranno totalmente a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza da parte della Regione Puglia;
- Di dare atto che gli acquirenti provvederanno al pagamento del corrispettivo di acquisto del cespite regionale pari a € 3.273,22 in unica soluzione, prima della stipula dell'atto di compravendita.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m.i.**

Il presente provvedimento comporta un'entrata per la Regione Puglia di **€ 3.273,22**, che verrà corrisposta dai signori Giammario Grazia Maria e Cesareo Giuseppe quale prezzo di vendita, con la modalità di seguito specificata:

- **€ 3.273,22**, in unica soluzione mediante bonifico bancario codice IBAN: IT38W0101004197100000046032, da accreditare sul cap. 4091002 – "*alienazione di beni e diritti patrimoniali Lr. 27 del 26.04.1995 e l.r. n. 4 del 5.02.2013: cessione di terreni – codifica PCF E.4.04.01.08.001.*"

Si dà atto, altresì, che l'entrata di **€. 3.273,22** con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K della Legge regionale 7/97 e dell'art. 22 della legge regionale 5/02/2013, n.4, propone alla

Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dall'A.P. "Attività dispositive demanio e patrimonio", dalla dirigente del Servizio Patrimonio e Archivi e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
- a voti unanimi, espressi nei modo di legge;

#### DELIBERA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 22 – comma 1, lett. b) – della Legge regionale 5/2/2013 n. 4 e per le motivazioni espresse in narrativa, a favore dei signori Giammario Grazia Maria e Cesareo Giuseppe nati, rispettivamente, il 10 giugno 1938 e il 22 settembre 1934, l'alienazione a titolo oneroso, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto attuale, del terreno in agro di Apricena, contraddistinto con i seguenti identificativi catastali:  
**Catasto Terreni:**  
- foglio 41 particella 171 Ha. 0.41.00 seminativo
- di prendere atto che gli acquirenti provvederanno al pagamento del corrispettivo dovuto con la seguente modalità:  
- € 3.273,22 in unica soluzione prima della stipula dell'atto di trasferimento;
- di dare atto che tutte le spese e imposte connesse al trasferimento (notarili, di registro e ipo-catastali, nessuna esclusa) saranno totalmente a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza da parte della Regione Puglia;
- di incaricare la dirigente *pro tempore* del Servizio, avv. Costanza Moreo, nata l'11.09.1976, alla sottoscrizione, per conto dell'Amministrazione regionale, dell'atto pubblico di compravendita, che sarà rogato dal notaio nominato dall'acquirente;
- di dare atto che il Dirigente sopra nominato potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, la rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale del bene, la denominazione delle controparti e l'indicazione del prezzo;
- di autorizzare la competente Sezione Demanio e Patrimonio – in sede di redazione dei conto patrimoniale – ad apportare le dovute variazioni in corrispondenza del cespite in questione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 3 della L.r. 15/2008.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano